

n. **77-1/2025** Ruolo P.U.

n. 77-2/2025 Ruolo P.U.



TRIBUNALE DI MILANO
Sezione II civile - Crisi d'Impresa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in data **25.09.2025** in persona dei seguenti magistrati:

dott.ssa Laura De Simone	Presidente
dott.ssa Luisa Vasile	Giudice
dott. Luca Giani	Giudice rel.

udita la relazione del G.R.

nel procedimento per apertura della liquidazione giudiziale

rubricato al n. **77-1/2025 Ruolo P.U.**

promosso

DA



RICORRENTI

NEI CONFRONTI DI

S.R.L. SOCIETÀ BENEFIT, con sede in

art. 44 co. 1 CCII , giusta procura allegata al ricorso ex

RESISTENTE

procedimento unitario nel quale la debitrice **s.r.l. società benefit** ha depositato domanda con riserva ex art. 44 co. 1 CCII in data **16.09.2025**

rubricata al n. **77-2/2025 Ruolo P.U.**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Oggetto: inammissibilità domanda ex art. 44 CCII e dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale

PREMESSA

Le iniziative che hanno preceduto la presentazione dell'odierna domanda con riserva ex art. 44 co. 1 CCII rubricata al n. 77-2/2025 Ruolo P.U.

Il Collegio per l'ipotesi di proposizione di strumento, anche con riserva, alternativo alla liquidazione giudiziale, che segue a precedente iniziativa concordataria, deve verificare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 7 co. 2 CCII, il mutamento delle circostanze ex art.



47 co. 6 CCII e, in ogni caso, il difetto di eventuali condotte abusive da parte debitrice, tenuto altresì conto dei doveri gravanti sulle parti ex art. 4 CCII.

Nella specie, anche in ragione delle contestazioni sollevate dai creditori all'udienza avanti al GR del 16.09.2025, giova sintetizzare le iniziative che hanno proceduto la proposizione dell'odierna domanda ex art. 44 co. 1 CCII.

Si consideri infatti che:

1. l'odierna **s.r.l. società benefit**), con sede in Milano, via aveva depositato oltre un anno fa e segnatamente in data **25.06.2024**, - in pendenza del ricorso per apertura della liquidazione giudiziale depositato dal creditore di e del successivo ricorso da parte del creditore s.r.l. (n. **700-1/2024 P.U.**) - domanda con riserva di accesso di strumento regolativo della crisi e dell'insolvenza (n. **700-2/2024 P.U.**);
2. nel predetto precedente ricorso riferiva di essere società operante nel settore della commercializzazione di articoli di abbigliamento e che *"A causa di un grave problema occorso al principale fornitore, la Società purtroppo non ha ricevuto la merce relativa alla collezione Inverno 2023"* e che *"l'attività aziendale non poteva più proseguire"*, sicché *"l'amministratore unico si è determinato a concedere in affitto l'azienda a terzi al fine di assicurarne la continuità"*;
3. nel ricorso prenotativo (n. 700-2/2024 P.U.) si dava atto, infatti, che *"veniva stipulato contratto di affitto di azienda con la società S.r.l. società benefit (NewCo costituita dai predetti e"* relativo all'attività di commercializzazione di articoli e accessori per calzature e abbigliamento e con *"offerta irrevocabile di acquisto del Ramo d'Azienda (doc. 3) per il corrispettivo di euro 400.000,00"*;
4. il Tribunale assegnava termine per deposito della c.d. domanda piena al 26.08.2024, poi prorogato su istanza di parte ricorrente dal Tribunale-Sezione Feriale al 24.10.2024, nonché venivano confermate le misure protettive;
5. nessuna domanda piena di concordato (o di altro strumento) veniva depositata nel termine del 24.10.2025;
6. il Tribunale dichiarava l'estinzione del procedimento n. 700-2/2025 per mancato deposito della domanda, all'esito della udienza di convocazione del **31.10.2024**;
7. essendo state *medio tempore* rinunciate le domande di liquidazione giudiziale di cui al procedimento n. 700-1/2025 all'estinzione non seguiva alcuna dichiarazione di liquidazione;
8. in data **22.01.2025** il creditore S.r.l. in liquidazione promuoveva nei confronti di società benefit, il presente procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto al n. **77-1/2025** Ruolo P.U.;
9. l'udienza di convocazione di parte debitrice veniva fissata per la data del **18.03.2025**;
10. seguiva il deposito di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale da parte di altri creditori
11. s.r.l. società benefit si costituiva nel procedimento n. 700-1/2025, deducendo (seppur non provando) di aver depositato presso la CCIAA domanda di CNC con richiesta di conferma delle misure protettive;
12. alla predetta udienza del 18.03.2025 non essendovi la prova del deposito della istanza di CNC veniva fissata udienza in prosecuzione al 25.03.2025;
13. a tale udienza veniva dato atto che parte debitrice aveva fornito la prova dell'inoltro della richiesta di CNC in CCIAA in data **04.03.2025**, ma non vi era riscontro in tema di nomina esperto e conferma misure;



14. all'udienza del 25.03.2025, preso atto della rinuncia all'incarico del primo esperto nominato in sede di CNC, seguiva rinvio in prosecuzione all'udienza del 15.04.2025 *“per conoscere se è stato avviato il percorso di CN (e segnatamente prova accettazione esperto) e se vi è stato, quantomeno, il successivo tempestivo deposito del ricorso per la fissazione della udienza in tema di decisione in ordine alla conferma misure, che è ostativa alla dichiarazione della LG.”*;

15. all'udienza del 15.04.2025 la difesa di parte debitrice forniva estratto stampato in pari data dalla Cancelleria attestante l'emissione del decreto di fissazione udienza per la data del 09.05.2025 avanti al giudice dott.ssa Rosa Grippo nel procedimento di VG;

in pari data parte debitrice depositava nota con allegati i seguenti documenti:

dichiarazione del 03 aprile 2025 di accettazione dell'esperto;

PEC del **04.04.2025** di pubblicazione dell'istanza ex art. 18 C.C.I.I. e di accettazione dell'esperto;

decreto di fissazione udienza conferma misure protettive dell' 11/14 aprile 2025;

16. il GR rinviava all'udienza in prosecuzione del **20.05.2025**, onde conoscere il provvedimento di conferma o di rigetto delle misure protettive nel procedimento di VG;

17. seguiva nel procedimento unitario il ricorso di altro creditore (

18. all'udienza del **20.05.2025**, in assenza di aggiornamenti, il GR rinviava all'udienza del **24.06.2025** per conoscere il provvedimento emesso dal giudice delle misure protettive, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.05.2025 (fascicolo 4369/2025 VG);

19. all'udienza del 24.06.2025 il GR disponeva rinvio all'udienza del **15.07.2025** su richiesta della parte ricorrente, non essendo stato ancora assunto provvedimento in tema di misure nel fascicolo VG;

20. con nota di deposito del 14.07.2025 parte debitrice depositava l'ordinanza emessa in data **11.07.2025** nel predetto procedimento di VG, con la quale erano state confermate le misure protettive sino alla data del 02.08.2025;

21. all'udienza del **15.07.2025** il GR rinvia, pertanto, al **16.09.2025**, con termine sino a 5 gg prima dell'udienza alla parte resistente per fornire prova dello stato del procedimento di CN e se eventualmente fosse stato prorogato il termine di efficacia delle misure di cui all'ordinanza nel procedimento di VG;

22. all'udienza del **16.09.2025** i creditori ricorrenti, dato atto dell'archiviazione del procedimento di CNC, hanno domandato dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale di s.r.l. società benefit, previa dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato con riserva presentata in pari data dalla società debitrice;

la difesa di srl ha domandato, invece, assegnarsi termine a mente del art. 44 co. 1 CCII.

NEL MERITO

In ordine:

- alla manifesta inadeguatezza del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati e alla assenza di mutamento delle circostanze;

- alla inammissibilità della domanda ex art. 44 co. 1 CCII per condotta abusiva della ricorrente s.r.l. società benefit - abuso dello strumento concordatario e mancanza di correttezza e trasparenza quali doveri prescritti ex art. 4 CCII

Con riferimento alla inadeguatezza del piano e all'assenza di mutamento delle circostanze

Giova premettere che a mente dell'art. 7 CCII il Tribunale deve trattare prioritariamente, in caso di più domande, quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumento diverso dalla liquidazione giudiziale, ma a condizione che questa non sia manifestamente



inammissibile e il piano non sia manifestatamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Con particolare riferimento all'ipotesi di concordato con riserva sussiste, in ogni caso, il potere del Tribunale di rilevare l'abuso dello strumento concordatario, in quanto finalizzato al mero differimento dell'apertura della liquidazione giudiziale di cui sia pendente la domanda (Cfr. fra le molte, quanto alla previgente disciplina fallimentare, Cass. n. 17164/2022).

Si consideri, inoltre, che la società debitrice nel formulare domanda di accesso a uno strumento della regolazione della crisi con riserva ex art. 44 co. 1 CCII ha, nella specie, già provveduto alla indicazione dello strumento prescelto, allegando il piano a corredo, che era stato depositato in sede di CNC (definita con relazione negativa e relativa archiviazione) in termini di "piano aggiornato".

Tanto premesso, ad avviso del Collegio l'odierna domanda deve essere dichiarata inammissibile difettando *in primis* la condizione di cui all'art. 7 co. 2 lett. b) CCII.

La società debitrice si trova, infatti, sin dall'esercizio 2023 in evidente situazione di insolvenza, essendo oramai inattiva e avendo, da un lato, ingenti debiti (per circa **euro 6.457.000**), dall'altro lato, non essendo in grado, per difetto di liquidità, di "smobilizzare" la merce ferma (dal 2023) presso gli spedizionieri-importatori doganali, dalla cui vendita avrebbe dovuto trarre le risorse per conseguire il fatturato previsto quantomeno per il primo anno di piano concordatario.

A tal fine si consideri la seguente sintesi della situazione dell'impresa e segnatamente dell'assenza di fatturati, come risultante dalla disamina del fascicolo 700-2/24, del fascicolo di CN, come da relazione di archiviazione dell'esperto e come da evidenze del presente fasc. 77-2/2025.

Nella comparsa di costituzione di parte debitrice nel precedente procedimento unitario 700/2025	2023	2024	2025
<i>“la Società purtroppo non ha ricevuto la merce relativa alla collezione Inverno 2023 (...) Essendo una attività caratterizzata da una forte stagionalità e dalla presenza di solo due</i>	il bilancio d'esercizio 2023 chiude con una forte perdita dovuta alla mancanza di conclusione degli ordini in portafoglio che non si sono potuti trasformare in ricavi in quanto la società non ha	Nel 2024 la situazione è rimasta cristallizzata al 2023 in quanto i detentori della merce non hanno voluto rilasciarla nonostante ci fosse la disponibilità di molti clienti a riceverla per la stagione invernale	nessun fatturato



<i>stagioni di vendita (estate ed inverno), che corrispondono agli unici due momenti di fatturazione, la perdita di una stagione ha impattato negativamente sulla Società (che già aveva subito negli anni precedenti, a partire dal 2020, a causa della nota pandemia, una significativa riduzione del fatturato)”.</i>	mai ricevuto la merce (tuttora ferma presso gli spedizionieri o i terminal doganali) da consegnare ai clienti che avevano fatto l’ordine durante la campagna vendite (tra i quali quale maggiore distributore)	<u>2024.</u> la società anche nel 2024 non è stata capace di generare fatturato	
--	--	---	--

Tanto premesso, si consideri che il c.d. “nuovo” piano (Cfr. doc. 6 “***piano aggiornato CNC 08.08.2025***” fasc. ricorrente odierno procedimento n. 77-2/2025) che è stato sottoposto all’esperto in sede di CNC *in limine* alla scadenza del termine di efficacia delle misure protettive in ambito di CNC e depositato nella presente sede, come in apertura, a fondamento del (nuovo) ricorso introdotto con domanda con riserva ex art. 44 co. 1 CCII non contiene, invero, nessun elemento di novità e di discontinuità rispetto al tentativo di risoluzione della crisi (*rectius* insolvenza) che la società debitrice ha esperito da oltre un anno, beneficiando peraltro delle misure protettive ostative alla dichiarazione di LG.

Si ravvisa, cioè, una ipotesi di abusiva reiterazione della domanda, senza alcuna modifica delle circostanze fattuali relativa alla complessiva situazione dell’impresa e in assenza di “*mutamenti delle circostanze*”, non formulando pertanto alcuna efficace soluzione e integrante, invece, mera condotta dilatoria volta a procrastinare l’apertura della liquidazione giudiziale in pregiudizio dei creditori.

Non è infatti mutata la situazione economico patrimoniale dell’impresa (anche il bilancio 2023, ultimo depositato presso il RI, registra una perdita di oltre tre milioni di euro), che al più si è aggravata stante i maggiori oneri derivanti dalla merce ferma in dogana da oltre due anni, dai maggiori aggravii per spese per il precedente CP e per il percorso di CNC, nonché vista l’assenza di implemento delle risorse disponibili, essendosi ulteriormente deprezzato il valore della predetta merce, che già nelle assunzioni del (primo) CP e della CNC poteva essere liquidata, al più, a prezzi da stock, previo accordo con gli spedizionieri.



Per un breve inquadramento giurisprudenziale, giova rammentare recente precedente di Sezione (Cfr. sentenza n. 708/2024 pubblicata in data 17.10.2024, est. Pres. De Simone, edita in www.dirittodellacrisi.it), che già si è espresso per fattispecie del tutto analoga a quella che qui ci occupa, trattandosi nell'ipotesi esaminata in quella sentenza di domanda ex art. 44 co. 1 CCII depositata per "paralizzare" il ricorso promosso per l'apertura della liquidazione giudiziale di parte debitrice, dopo che quest'ultima aveva presentato precedente ricorso ex art. 44 co. 1 CCII a cui non era seguito il deposito della domanda piena.

Come da stralcio della motivazione che qui si riporta: *"Afferma la società ricorrente che essendo venuta meno la preclusione biennale l.fall. per la riproposizione della domanda prenotativa, la stessa deve ritenersi in questa sede ammissibile, atteso il decorso il termine per proporre reclamo ed essendo intervenuti mutamenti delle circostanze art. 47 comma 6 CCII. (...) Rileva sul punto il tribunale che nonostante l'ampiezza della previsione normativa le novità esposte della società non possono integrare da sole un mutamento delle circostanze nel senso previsto dall'articolo 46 comma 6 ccii;*

in generale nella sistematica del codice la disposizione indicata deve valutarsi funzionale a valorizzare quei cambiamenti fattuali intervenuti nella vita dell'impresa, non precedentemente prospettati o prospettabili, che rendano giustificabile una ripartenza nell'individuazione di una soluzione per la regolazione della crisi o dell'insolvenza.

La nomina di nuovi legali o advisor non integra affatto il presupposto indicato, in quanto attiene una scelta processuale e non alla dimensione oggettiva dell'impresa. Paradossalmente aderendo alla tesi della proponente, continuando a cambiare professionisti l'imprenditore potrebbe essere rimesso periodicamente in termini.

Anche la prospettazione di introdurre alla scadenza un concordato preventivo piuttosto che una ADR non costituisce un mutamento di circostanze. La scelta dello strumento di regolazione della crisi ben può cambiare anche nel termine concesso per integrazione documentale, non attiene alla operatività dell'impresa ma alle scelte procedurali dei professionisti che assistono imprenditore. Quanto, infine, alla intervenuto affitto da aziende in esercizio, per il contesti in cui l'operazione è stata conclusa, deve ritenersi che anche tale circostanza non possa rilevare favorevolmente per la società, trattandosi di strumento abusivo preordinato unicamente al fine di mutare l'operatività dell'impresa (...) Ragioni esposte difettando il presupposto di cui articolo 47 comma sei CCII la domanda prenotativa ex articolo 44 CCII diverse dichiarate inammissibile ai sensi dell'articolo 7 co. 2 lettera a) CCIP".

Principi applicabili anche nel caso di specie, come di qui appresso illustrato, tanto più considerato che la proponente ha indicato lo strumento scelto e ha allegato le linee guida del piano a preteso sostegno del superamento della crisi.

Per comodità espositiva si offre il seguente prospetto di raffronto relativo alle iniziative sin qui assunte dalla debitrice:



	CP con riserva 25.06.2024- 31.10.2024, alla quale non seguiva deposito della c.d. domanda piena	CNC (primo piano) 04.03.2025- 11.09.2025	CNC -piano aggiornato depositato anche nel presente CP con riserva 16.09.2025
L I N E G U I D A	smobilizzo della merce ferma presso gli spedizionieri	riappropriazione della merce che sarà poi oggetto di commercializzazio ne, mediante l'intervento della società polacca che "comprerà 3.777 pezzi all'importo totale di Euro 74.768,56 . Detto importo sarà utilizzato per <u>transigere (al</u> <u>valore del 30%) le</u> <u>posizioni degli</u> <u>spedizionieri</u> e così "sbloccare" il rientro della restante parte delle merci in	cessione della merce ferma presso gli attuali detentori alla rete e al distributore svizzero (e segnatamente: contratto di vendita della merce, attualmente ferma, per un valore pari a 1.356 €k a -Vendita della merce, attualmente ferma, per un valore pari a 1.000 €k a distributore svizzero; -Conferimento della merce ferma rimanente nella società proprietaria di per dare continuità all'attività commerciale tra e



	continuità indiretta: contratto di affitto di azienda con la società <i>S.r.l.</i> (<i>newCo</i>)	continuità diretta, con ripresa dell'attività, con la commercializzazione di prodotti a marchio	continuità diretta: continuazione dell'attività di produzione e commercio di accessori a marchio e mediante prosecuzione distribuzione presso punti vendita
	offerta irrevocabile di acquisto del ramo di azienda da parte della affittuaria <i>S.r.l.</i> (<i>newco</i>) per euro 400.000,00	"cessione del ramo aziendale relativo al marchio" al valore di 400k/Euro a <i>S.r.l.</i>	
	in sede di obblighi informativi, la ricorrente comunicava che il piano avrebbe avuto l'apporto di finanza esterna da parte del socio (<i>Srl</i>)		

E segnatamente le **censure in termini di irrealizzabilità** del **"nuovo" piano**, già **stigmatizzate dall'esperto nella relazione di archiviazione** (Cfr. doc. 4, fasc. ricorrente 77-2/25) sono invero derivanti dalle medesime circostanze in fatto e in diritto previamente esposte con il precedente ricorso al procedimento 700-2/24 e nel percorso di CNC (con misure protettive VG) e non superabili, ossia:

I. l'asset costituito dalla **merce** importata dalla Cina e non svincolata dagli spedizionieri, non avendo la debitrice versato il corrispettivo, è rappresentato da abbigliamento stagione invernale collezione 2022/2023, non oggetto di distribuzione né nel 2023, né nel 2024, soggetto ad alta stagionalità e da vendersi oramai a prezzo di stock; si consideri, infatti, che già nel (primo) piano di risanamento, redatto a febbraio 2025, oggetto di CNC in ordine alla *"merce non consegnata ferma da dicembre 2023/gennaio 2024"* si legge: *"Inoltre è ancora ferma la merce presso i vari depositari, la quale purtroppo essendo oramai di competenza di tre stagioni precedenti è di difficile realizzo, se non con qualche stockista a prezzi compresi tra il 5% e il 10% del valore wholesale (sulla base delle ultime interrogazioni agli stockisti storici della società)"*.

Con il corollario che:



- appare irrealistico il valore esposto nel nuovo piano; trattasi infatti di merce da vendersi a stock la cui unica offerta di acquisto, poi mai seguita dalla cessione, era di soli euro 74.000,00;
- come evidenziato dai creditori in udienza avanti al GR (Cfr. verbale del 16.09.2025), appare erroneo e fonte di confusione l'impegno prospettato in piano, in quanto non vi è stata alcuna formalizzazione di acquisto della merce da parte di _____ o della sua controllante trattandosi, al più, di prospettato rapporto di conto-vendita, come avveniva negli anni precedenti;
- la messa a disposizione di tale merce presupponeva il previo accordo con gli spedizionieri, sicché seguendo la stessa tempistica di cui al piano e alla domanda n. 77-2/2025 è oggettivamente impossibile la distribuzione nei punti vendita nel corrente mese di settembre (la consegna era infatti stimata per il "15.09.2025" nella proposta-piano, ossia una data già spirata all'epoca della udienza di pre-liquidazione);

II. non è stato raggiunto alcun accordo con gli spedizionieri ed anzi sono maturati in questi tre anni (2023-2024-2025) ulteriori oneri di deposito e anche doganali, neppure quantificati e considerati dalla società ricorrente; con la conseguenza che la ricorrente non ha alcuna diretta disponibilità di tale merce, che secondo lo stesso piano di parte ricorrente doveva già essere consegnata nella rete distributiva entro il 15.09.2025; vieppiù considerato che nello stesso "nuovo" piano, a pag. 33 si legge con riferimento ai precedenti accadimenti: *"A fine maggio 2025 il Gruppo _____, che aveva inizialmente emesso e confermato un ordine di acquisto, ha deciso di annullare il relativo ordine con la motivazione dovuta alla situazione della merce presso i depositari"*; ebbene, ora ci troviamo nella prospettata situazione in cui dal 15.09.2025 dovevano essere già state consegnate le merci ai distributori, quando non è stato raggiunto alcun accordo con gli spedizionieri che proprio quelle merci avrebbero dovuto rilasciare quantomeno da un mese;

III. il restante *asset* rappresentato dai marchi (_____ e _____) è stato oggetto di proposta irrevocabile per euro 400.000,00, non oggetto di perizia, mai cauzionata e alla quale non è seguita alcuna cessione e nella presente proposta non viene più contemplato tale realizzo;

IV. nessuna interlocuzione risulta con l'Erario quanto alla transazione prospettata in sede di CNC, della quale viene fornita alcuna indicazione di dettaglio.

A tanto si aggiunga che difetta l'allegazione di un piano mensile e dei flussi della continuità.

Si ribadisce, pertanto, non esservi alcun elemento di discontinuità, né di novità che possa far ritenere praticabile la manovra prospettata, raffrontando:

- le linee di risanamento del primo concordato con riserva;
- il piano sottoposto all'esperto e oggetto della richiesta di conferma delle misure;
- il piano sottoposto all'esperto in sede di CNC (aggiornato al 08.08.2025) sul quale poggerebbe anche la presente (seconda) domanda di concordato con riserva.

E segnatamente:

- permangono i mancati impegni e mancate garanzie e cauzioni;
- l'irrealizzabilità delle assunzioni, non corredate da impegni contrattuali e stante la stessa inesigibilità della cornice temporale prospettata.

Non costituisce evidentemente elemento di novità, come da precedente citato, la costituzione in sede di presentazione della domanda 77-2/2025 Ruolo P.U. di nuovi difensori che hanno



sostituito i precedenti procuratori, ai quali è stato revocato il mandato e la revoca dell'incarico al precedente advisor finanziario.

Né costituisce una novità l'interessamento di quale distributore della merce. Come si evince già dalla lettura del (primo) piano nella CNC: la circostanza che distribuisse la merce della debitrice non costituisce una novità, in quanto già nel (primo) piano in sede di CNC si riferiva che nel dicembre 2022 era aumentato il magazzino proprio per le consegne di gennaio/febbraio del 2023, specificando che *“il magazzino risulta essere cresciuto a seguito delle politiche di vendita con il principale cliente ma “il mancato ricevimento della merce che si è tradotto in mancanza di ricavi e quindi di incassi, non ha permesso alla società di onorare i proprio impegni verso le banche e i fornitori” e “con la mancata consegna di ordini in corso, non ha potuto completare questa fase di sviluppo e di ripagamento delle posizioni debitorie”.*

Neppure la prospetta finanza esterna (invero solo genericamente riferita dai nuovi difensori in udienza e neppure quantificata) costituisce circostanza nuova essendo stata prevista (e mai formalizzata) anche in occasione della (prima) domanda di concordato con riserva (700-2/2025 P.U.).

In ordine alla documentazione depositata da parte resistente dopo che il procedimento è stato assunto dal GR in riserva per la decisione assumenda da parte del Collegio

Il GR all'esito dell'udienza di discussione del 16.09.2025 ha rimesso al Collegio la decisione in ordine ai procedimenti 700-1 e 700-2/2025 Ruolo P.U. e relazionato alla odierna camera di consiglio (25.09.2025), previa contestazione in udienza dell'abusività dello strumento.

La società resistente ha depositato *post* udienza due memorie - invero non autorizzate, essendo pervenute in pendenza della riserva assunta - in data 21.09.2025 e in data 23.09.2025.

Tali produzioni, pur irrituali e dunque inutilizzabili - non avendo parte debitrice all'esito della discussione in udienza richiesto alcun termine a difesa - non offrono comunque evidenze idonee a confutare le statuizioni che precedono.

E segnatamente:

-con la nota del 21.09.2025 è stato prodotto il solo doc. 14 (in lingua inglese) rubricato *“conferma d'ordine da parte della società del 19.09.2025.*

Trattasi di conferma a mezzo email di merce, priva di altra evidenza contrattuale, che invero non contempla affatto da parte di tale società l'impegno all'acquisto della merce in giacenza presso gli spedizionieri, né a *fortiori* contiene a latere alcun accordo con questi ultimi; come evidenziato già dall'esperto in sede di CNC non si comprende pertanto come possa la resistente disporre, a stretto giro, di merce che non ha nei propri magazzini in quanto ancora da “svincolare” presso gli spedizionieri, che peraltro dovranno essere tenuti indenni anche dei maggior oneri maturati dal trattenere i predetti beni presso i depositi o in dogana da oltre due anni;

peraltro, la previsione contenuta nella predetta comunicazione *“pagamento a partire da dicembre 2025”* risulta ancora una volta “disancorata” dalla tempistica prevista nelle stesse assunzioni di piano, ossia la “distribuzione” della merce presso i venditori dal corrente mese di settembre; così come il prospettato incasso risulta del tutto incompatibile con i flussi-ricavi a piano già per il 2025, ove peraltro lo stesso piano aggiornato depositato nel fasc. 77-2/2025



prevedeva che le “posizioni dei depositari” con gli incassi realizzati fossero già “chiuse” a novembre 2025.

-con la nota del 23.09.2025 sono stati prodotti i doc.ti 16 e 17.

Orbene:

il doc. 16 è costituito dal contratto con *Spa* del 04.08.2025, già esaminato dallo esperto in sede di CNC ove, con valutazione qui condivisa, si era espresso criticamente constatando che neppure era stato dato atto dall’odierna resistente alla controparte contrattuale che la merce oggetto del contratto fosse ancora “bloccata” presso gli spedizionieri (da due anni) e in assenza di un accordo con questi ultimi sarebbe stato impossibile, qualsivoglia inadempimento; *impasse* che permane anche ad oggi;

ed infatti il doc. 17 datato 22.09.2025 allegato alla predetta nota, è una comunicazione a mezzo pec meramente interlocutoria e generica ove la menzionata *Spa* si

limita a dichiarare: “*prendiamo atto della vs. comunicazione in merito all’intervenuto deposito, in data 16 settembre 2025, di domanda prenotativa di concordato. Preso atto della circostanza, confermiamo la ns. disponibilità a proseguire le relazioni commerciali in essere, compatibilmente con la procedura concorsuale avviata e previa eventuale autorizzazione dei designandi organi della procedura e del G.D. Confermiamo altresì la disponibilità a rivedere, ove occorra e compatibilmente con la procedura da voi avviata, il contratto stipulato inter partes in data 04 agosto c.a.*”, senza quindi alcuna evidenza contrattuale ed accordo che riguardi gli spedizionieri necessari per avviare il percorso di risoluzione della crisi e, ancora una volta, confermando l’impossibilità di realizzare il fatturato previsto da piano nel 2025, che nelle irrealistiche assunzioni di parte debitrice, avrebbe fatto da “volano” per un esponenziale crescita già nel 2026.

Inammissibilità della domanda manifesta per condotta abusiva

Le considerazioni che precedono si traducono in una manifesta inammissibilità della domanda non solo quanto al proponendo piano ma anche in termini, più in generale, di violazione dei doveri ex art. 4 CCII integrando, come riferito in apertura, una condotta volta ad un aggravio del passivo e a procrastinare ingiustificatamente la messa in liquidazione giudiziale della debitrice, facendo maturare ulteriori oneri.

Neppure è stato aggiornato il piano sottoposto in sede di avvio della CNC, che costituisce una mera frettolosa ri-edizione del precedente con il solo aggiornamento riferito alle pagine che precedono.

Ed in particolare:

-non è stata modificata la cornice temporale: primo semestre 2025 - secondo semestre 2025 e relativi fatturati ormai irrealizzabili;

-quanto all’Erario viene financo riportata la previsione che era propria della CNC (ossia il trattamento di tale passivo con “*transazione fiscale ex art. 23 co. 2 bis CCIP*”), senza alcuna modifica derivante dallo strumento concordatario oggetto della nuova iniziativa di parte debitrice, che qui ci occupa;

-nessuna enunciazione dei crediti *infra* gruppo e segnatamente dei crediti di dubbia esigibilità, nei confronti di *Distribution S.r.l.* come da relazione già resa dal CG nel procedimento 700-2/2025 P.U.



La domanda ex art. 44 co. 1 CCII per le ragioni che precedono viene pertanto dichiarata inammissibile.

In ordine ai pendenti ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale

-Sussistono, ai sensi degli articoli 26 e 27 CCII la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia e precisamente la sede legale è situata in Milano, pertanto, ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale adito e non ricorrendo elementi per localizzare una eventuale sede diversa.

-Trattasi di impresa avente ad oggetto la seguente attività commerciale: *“progettazione, distribuzione, importazione ed esportazione di abbigliamento, accessori ed attrezzatura sportiva”* come da visura camerale agli atti;

- risulta soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII, sulla scorta dei bilanci e della documentazione prodotta dalla stessa parte debitrice in sede di domanda ex art. 44 co. 1 CCII, esaminata ai paragrafi che precedono;

-quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato che l'art. 2, comma 1, lett. b) CCII definisce l'insolvenza come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente all'apertura della liquidazione giudiziale; la pesante situazione debitoria; inesistenza di liquidità; mancati adempimento di debiti anche di modesto importo. La nozione di insolvenza è, infatti, la medesima già oggetto della previgente legge fallimentare, pertanto sul punto si richiama la giurisprudenza formatasi in materia, ove ha statuito che l'insolvenza *“si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti”* (Cfr. tra le altre, Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789);

È da opinarsi, che nella specie, ricorra una conclamata situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile:

- 1) dalle dichiarazioni confessorie rese dalla stessa parte debitrice in sede di ricorso ex art. 44 co. 1 CCII, nonché dal previo tentativo di accesso alla composizione negoziata della crisi e dal relativo esito, essendo l'impresa di fatto inattiva, non maturando alcun fatturato dal 2023, chiudendo i bilanci in perdita e non avendo la possibilità di distribuire la merce ordinata dai fornitori cinesi dal 2022-2023, per il mancato pagamento degli spedizionieri come meglio illustrato alle pagine che precedono; non avendo pertanto, in conclusione, la ricorrente risorse endogene sufficienti per far fronte alle obbligazioni assunte;
- 2) dall'ingente credito dei ricorrenti, con la precisazione che trattasi di poste già oggetto di giudicato o comunque non oggetto di alcuna contestazione.;
- 3) dai precetti vanamente intimati alla debitrice;
- 4) dall'esposizione debitoria verso l'Erario;

Da ultimo che si consideri che la circostanza che si tratti di “società benefit” non è ostativa alla dichiarazione di apertura della liquidazione, non essendo prevista normativamente alcuna



deroga e considerato che la gestione aziendale che predilige obiettivi di sostenibilità o attuazione di progetti eco friendly, al pari di quanto avviene per le restanti imprese operanti sul mercato, ben potrà, come nella specie, registrare un impatto negativo sull'organizzazione e sull'equilibrio economico finanziario di un'impresa con declaratoria, come nella specie, di insolvenza, dovendosi pertanto tutelare le ragioni dei creditori e la disciplina dettata dal CCII a prescindere dal conseguimento o meno di questi obiettivi "sociali".

Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale.

PQM

Visti gli articoli 26 e ss CCII;

1. DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di **S.R.L. SOCIETÀ BENEFIT**", con sede in Milano, Via _____ ;
2. DICHIARA che trattasi di procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg (UE) 848/2015;
3. NOMINA giudice delegato il dott. Luca Giani;
4. NOMINA Curatore l'avv. _____ soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;
5. ORDINA al debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, ove non vi abbia già provveduto, il deposito, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
6. FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data **04.02.2026** alle ore 12.00 davanti al giudice delegato dott. Luca Giani, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
7. ASSEGNA ai creditori e ai terzi titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di ammissione al passivo e dei relativi documenti ai sensi dell'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
8. AVVISA i creditori e i terzi che la modalità di presentazione delle domande prevista dall'art. 201 CCII non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
9. AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:



- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- d) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti;
- f) ad accedere alla Banca dati PRA in regime di esenzione di importi per estrapolare la visura dell'impresa debitrice;

10. ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni ai sensi dell'art. 193 CCII;

11. ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. cpc e 1193 CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;

12. ORDINA che, ai sensi dell'art. 49 CCII, la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 25.09.2025.

Il giudice relatore
dott. Luca Giani

Il Presidente
dott.ssa Laura De Simone